



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale valutazioni Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione Ambientale
VA@pec.mite.gov.it

e. p.c.

All' Ufficio di Gabinetto del Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Alla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Presidenza della Regione Siciliana
segreteriagabinetto@regione.sicilia.it

Alla Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: [ID: 5720] Procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativa al progetto di impianto eolico composto da 13 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 5,6 MW, per una potenza complessiva pari a 72,8 MW, da realizzarsi nel territorio comunale dei Mazara del Vallo e Marsala, ricadenti nella provincia di Trapani

Proponente: ITW Mazara S.r.l.

Parere tecnico-istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR

VISTO il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante ‘Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi’ e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”;

VISTO l’art. 4, commi 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e in particolare l’art. 25 rubricato “Verifica preventiva dell’interesse archeologico” e il successivo DPCM del 14/02/2022 “Approvazione delle Linee Guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”;

VISTA la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*. (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 " Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07/08/2019);



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

VISTO il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

VISTO l'articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione in "Ministero della transizione ecologica" ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in "Ministero della Cultura";

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 2-bis del D.P.C.M. 169/2019, come modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123/2021 la Soprintendenza Speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della Cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

VISTO l'art. 36, comma 2 *ter*, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).",

secondo cui “La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”;

CONSIDERATO che pertanto per il procedimento di cui trattasi, a seguito delle nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, per effetto del quale il Ministero della transizione ecologica cambia la propria denominazione in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 21/04/2023;

CONSIDERATO che con istanza del 07/12/2020 prot. ITW_MZR001, la Società proponente ITW MAZARA S.r.l. ha presentato richiesta di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 152/2006 per il progetto di realizzazione di un nuovo impianto eolico in località “Borgo Iudeo” in provincia di Trapani nei comuni di Mazara del Vallo e Marsala da 72,8 MW costituito da 13 aereogeneratori;

VISTA la nota con cui il 03/02/2021 la società ITW Mazara S.r.L. trasmetteva ad integrazione dell’istanza inviata la documentazione relativa allo studio archeologico per il progetto in argomento;

CONSIDERATO che, con nota prot. 26492 del 15/03/2021, l’allora Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo del MiTE ha comunicato la procedibilità dell’istanza e la pubblicazione della documentazione e responsabile del procedimento;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 8734 del 17/03/2021, la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana le valutazioni relative al progetto suddetto, nell’ottica della proficua e leale collaborazione tra Stato e Regione;

VISTE le osservazioni del 05/05/2021 prodotte dalla società Eolica Due S.r.L. volte ad evidenziare l’interferenza tra alcuni aerogeneratori del proprio impianto “Calamita”, allora in corso di

valutazione, con quelli dell'impianto in argomento, più specificatamente: l'aerogeneratore denominato WTG08 posto ad una distanza di mt. 80 dall'aerogeneratore A03 di "Calamita", WTG07 posto a mt. 480 dal A08 – WTG11 posto a mt. 220 dal A10 e mt. 520 dal A09 e mt. 580 dal A08 – WTG12 posto a mt. 460 dal A12 e mt. 530 dal A07 – WTG12 posto a mt. 500 dal A12 – WTG04, posto a mt. 750 dal A13 – WTG06 posto a mt. 1.130 dal A09 – WTG10, posto a mt. 1.050 dal A09;

VISTE le osservazioni del Libero Consorzio Comunale di Trapani cod. 350/2021 con le quali si rappresentano osservazioni e prescrizioni relative all'esecuzione dell'elettrodotto interrato;

CONSIDERATA la nota prot. n. 8908 del 23/06/2021 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani evidenziava quanto segue:

" [...]

- *l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari a circa kmq 16/18, compresa tra il Torrente Iudeo e il Torrente Buccari, ove insistono numerosi Beni Storici/Isolati, tav. 8.6 del PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12.2016, quali Baglio Calamita Nova, Baglio Cuddia, Abbeveratoio Iudeo, Case di Giammitro, tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;*
- *il suddetto impianto dista da km 2,5 a 5 dall'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e da 6 a 8 km dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni demaniali;*
- *il cavo dritto tra WTG04 e WTG08 interessa per un breve tratto la fascia di rispetto di m 150 del Torrente Buccari;*
- *il cavo dritto destinato verso la Stazione elettrica presso l'area delle Case San Nicola (Marsala) attraversa in due tratti il Torrente Iudeo con la relativa fascia di rispetto.*

Tali realtà fluviali sono sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c. Pertanto, ai fini della valutazione di competenza, si richiede elaborazione del rendering fotorealistico ante e post operam dai Beni demaniali summenzionati.

Si rappresenta, altresì, che tale area risulta già interessata dal parco eolico "Calamita" della Società Eolica Due Srl – Palermo, trovando particolarmente preoccupanti le osservazioni dell'Amministratore Unico della suddetta Società riguardo al posizionamento degli aerogeneratori della Società ITW Mazara, i quali risultano molto prossimi a quelli della Società Eolica Due, creando problematiche di affollamento e di sicurezza nei medesimi luoghi (MATTM - nota prot. 49289 del 10.05.2021); pertanto, occorre integrare le elaborazioni trasmesse con un layout a scala adeguata ove siano rappresentati tutti gli aerogeneratori esistenti o in progetto nelle aree contermini al previsto impianto per potere valutare eventuali effetti cumulativi ai fini paesaggistici.”;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 22559 del 02/07/2021, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha inoltrato alla DG Valutazioni Ambientali dell'allora MiTE una richiesta di integrazioni;

VISTA la nota con cui il 19/01/2022 la società ITW Mazara S.r.L. trasmetteva, in relazione alle osservazioni della Società Eolica Due s.r.l. circa l'interferenza con il progetto eolico "Calamita", e la richiesta di documentazione integrativa della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio prot. 22559 del 02/07/2021, la documentazione di variante sostanziale del progetto in argomento consistente nella riformulazione del Layout di impianto, resasi necessaria per risolvere l'interferenza con il progetto sopraccitato;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9452 del 27/01/2022 la DG Valutazioni Ambientali del MiTE comunicava la richiesta della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS delle integrazioni, comprensiva della richiesta pervenuta dal Ministero della Cultura, alla società ITW Mazara S.r.l.;

VISTA la nota con cui il 02/02/2022 la società ITW Mazara S.r.l. comunicava che il progetto originario era stato oggetto di variante sostanziale (consistente nel dislocamento di n.9 aerogeneratori dall'ubicazione iniziale), che in data 24/01/2022 era stato dato seguito a un nuovo avviso al pubblico a seguito della trasmissione di tale variante, dichiarando che, a parere della società, la richiesta di documentazione integrativa inviata a seguito della prima pubblicazione facesse riferimento ad un progetto ormai superato;

CONSIDERATO che il proponente non ha pertanto correttamente riscontrato la sopra citata richiesta di integrazioni formulata da questo Ministero, e che tuttavia gli elementi richiesti, in particolare la Relazione paesaggistica, le fotosimulazioni del progetto e gli elaborati e le fotosimulazioni relative all'impatto cumulativo con gli altri impianti presenti o in corso di valutazione nell'area vasta costituiscono documenti indispensabili ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'opera;

VISTA la nota con cui il 06/04/2022 la società ITW Mazara S.r.l. trasmetteva ad integrazione della documentazione di variante sostanziale già trasmessa la documentazione relativa allo studio archeologico aggiornato per il progetto in argomento;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14342 del 14/04/2022, la Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha richiesto alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana le valutazioni relative alla variante sostanziale relativa al progetto in argomento;

CONSIDERATO il parere n. 289 del 4 Luglio 2022 con cui la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS dell'allora MiTE si è espressa con parere negativo circa la compatibilità ambientale, comprensiva della valutazione d'incidenza, del progetto in argomento, con motivazioni, tra le altre, relative all'insufficiente approfondimento degli impatti del progetto, e in particolare

- alla mancata valutazione degli "impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area, [...] impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso"
- alla mancata considerazione degli effetti sull'area SIC ITA010011 "Sciare di Marsala";

PRESO ATTO delle note con del 28/07/2022 e del 13/09/2022 con le quali la società ITW Mazara S.r.l. sollecitava il MiTE a voler tempestivamente procedere all'aggiornamento della documentazione con specifico riferimento alla variante sostanziale, ritrasmettendo a tal fine la documentazione aggiornata;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 3541 del 20/09/2022, la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha inviato alla competente Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Trapani e al Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana un sollecito all'espressione delle valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 124556 del 10/10/2022, la DG Valutazioni Ambientali del MiTE chiedeva alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di voler valutare le integrazioni relative alla "variante sostanziale" per l'espressione di un eventuale parere integrativo e sollecitava il Ministero della Cultura – Soprintendenza speciale PNRR all'espressione del parere di competenza;

CONSIDERATA la nota prot. n. 13450 del 19/10/2022 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani esprimeva parere negativo in merito alla realizzazione dell'impianto in oggetto previste, comunicando quanto segue:

« [..]

ESAMINATI gli elaborati dell'effetto cumulo e le planimetrie ITW_MZR_A16a24_Intl, ITW_MZR_A16a6_1_Intl, ITW_MZR_A16a6_2_Int1, ITW_MZR_A16a6_3_Int1, ITW_MZR_A16a21_Int, che riportano i numerosi impianti eolici nelle aree contermini e comunque non contemplano la presenza di impianti anche fotovoltaici ubicati o da realizzarsi nelle aree circostanti;

RILEVATO che il consistente Parco eolico esaminato si somma ad ulteriori impianti esistenti e in previsione, organizzati o da allocarsi nelle prossime vicinanze, determinando un effetto cumulo paesaggistico di elevato impatto, legato al concentrazione di turbine di notevole altezza; infatti, il vasto comprensorio, con le Contrade dell'ex Feudo Runza, Cudda, delle Tre Cupole e parte dell'ex Feudo Cuttaia e Buccari, verrebbe ad essere totalmente occupato ed affollato "a perdita d'occhio" da strutture riferibili a impianti di energia alternativa con problematiche importanti di assetto del territorio legate alla costruzione degli stessi;

RILEVATO che l'intervento in argomento interessa una vasta area, pari a circa kmq 18, compresa tra il Torrente Iudeo ed il Torrente Buccari, ma anche trasbordante da tali aree fluviali, ove insistono numerosi Beni Storici/Isolati in vario stato di conservazione, tav. 8.6 del PP succitato, quali, Baglio e Abbeveratoio Iudeo (n.121), Silos fascista (n. 62), Baglio Cudda, (n. 59), Borgo Buccari (n. 869), Baglio Buccari (n. 56), Pozzo Buccari (n. 119), Casale Vecchio (n. 4002) e Nuovo (n. 4003), tutelati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, come pure significativi insediamenti rurali di epoca romana che insistono nella parte occidentale del Parco eolico in questione (siti nn. 20, 69, 73, ma anche 66 e 70 della Carta Archeologica del PP);

RILEVATO altresì, che:

- la posizione geografica dove si dislocerebbe il corposo Parco eolico è costituita da un'ampia vallata tra i fiumi Iudeo e Buccari, sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c, nonché a circa 1,5 km dalle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice dei Beni Culturali, individuate dal Piano Paesaggistico vigente Paesaggio delle Sciare, sottoposte a Livello di Tutela 2;*
- gli aerogeneratori si allocano in corrispondenza/prossimità/aderenza delle fasce fluviali di tutela;*
- gli stessi aerogeneratori sono posizionati in zone connotate da repentine depressioni orografiche da collegarsi ai bacini idrografici succitati;*
- che i cavidotti a servizio degli aerogeneratori interessano in più tratti le fasce di rispetto di*



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

m 150 del Torrente Buccari e del Torrente Iudeo, intercettando anche tratti di Regie Trazzere (nn. 61 e 628);

- che il suddetto impianto si avvicina sempre di più (circa km 2/3), specie con le torri 10, 11, 12, all'insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo) e che lo stesso dista da 8 a 9 km dall'insediamento preistorico di Mokarta (Salemi), ambedue Beni demaniali.
- Per quanto sopra, questa Soprintendenza valuta negativamente il progetto, in quanto la complessiva realizzazione delle 13 turbine previste andrebbe a determinare un effetto cumulo paesaggistico di eccessivo impatto per la presenza/previsione di numerosi altri impianti che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, arrecando lo stravolgimento dei caratteri del territorio agrario ancora persistenti sui luoghi, prossimi ad aree vincolate.
- Si ritiene opportuno garantire la permanenza di "sacche" territoriali libere da impianti per mantenere, quanto più possibile, la leggibilità della connotazione agraria riferibile al paesaggio rurale tradizionale, caratterizzato da valenze ambientali oltre che paesaggistiche.»;

VISTA la nota con cui il 31/10/2022 la società ITW Mazara S.r.L. trasmetteva volontariamente approfondimenti relativi alla documentazione già prodotta unitamente all'istanza del progetto secondo la nuova soluzione di layout oggetto della variante sostanziale del 24/01/2022;

CONSIDERATO il contributo del Servizio II della DG ABAP, di cui al prot. int. SS PNRR n. 4620 dell'08/02/2024 in cui, esaminata la documentazione di progetto, concordando con i pareri e le prescrizioni della Soprintendenza territorialmente competente, si specifica quanto segue:

«Considerato che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza; Considerato che, sulla base della documentazione prodromica presentata dal Proponente ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 – ora Allegato I.8, art. 1, c. 2, del D.Lgs. 36/2023 – e delle ulteriori considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione; Si ritiene l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio. Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, commi 4 e seguenti.»;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it




Fig. 1_ Estratto dalla tavola ITW_MZR_A16a4_1_Int1_Carta dei beni paesaggistici

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica composto da 13 nuovi aerogeneratori tripala con potenza unitaria di 5,6 MW ciascuno per un totale di 72,80 MW e parte del cavidotto nel territorio comunale di Mazara del Vallo (TP) in località “Borgo Iudeo”, mentre l’ultimo tratto di quest’ultimo e la stazione di trasformazione ricadono nel territorio di Marsala (TP), le caratteristiche tecniche degli aerogeneratori prevedono un’altezza della torre di mt. 119 e del diametro rotorico di mt. 162, per un’altezza totale pari a 200 m. (Hmozzo+Lpale). Le opere previste comprendono la realizzazione dei plinti di fondazione delle macchine eoliche, delle piazzole degli aerogeneratori (la cui dimensione finale è pari a circa 2000 mq), la nuova viabilità di accesso e quella di adeguamento/ampliamento. L’energia prodotta da ciascun aerogeneratore attraverso un sistema collettore composto da cavi conduttori interrati, l’allaccio prevede il collegamento in antenna a 150 kV sulla futura SE della RTN 380/150 kV da inserire sulla linea a 380 Fulgatore –Partanna;

CONSIDERATO che l’impianto e le opere di connessione ricadono nel territorio della provincia di Trapani all’interno dell’Ambito di Paesaggio 3 “Area delle colline del trapanese”, individuato dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (D.A. n. 6080 del 21/05/1999) e disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, adottato con D.A. 6683 del 29/12/2016 e rettificato con D.A. 2694 del 15/06/2017;

CONSIDERATO che l’area interessata dal progetto ricade in zone a vocazione agricola, e che, come riportato nella relazione generale (elaborato A1_I1) “L’intera area dell’impianto è caratterizzata dalla presenza di vigneti”, intervallati da alcuni edifici rurali;

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, in coerenza con gli obiettivi di cui alla L.G. del Piano Paesaggistico Regionale, nell'art. 1 "Ruolo e obiettivi del Piano Paesaggistico" delle NTA, ai fini della tutela paesaggistica, ha definito per ogni ambito locale, denominato "Paesaggio Locale" (PL), prescrizioni e previsioni orientate, tra l'altro:

- all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico (...) compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia (...) delle aree agricole;
- al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati e all'individuazione delle misure necessarie ad assicurare uniformità nelle previsioni di pianificazione e di attuazione dettate dal piano regionale in relazione ai diversi ambiti che lo compongono;

CONSIDERATO che l'impianto con le relative opere di connessione interessa due Paesaggi Locali individuati e disciplinati dal Piano Paesaggistico della provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 (Area della Pianura costiera occidentale - Area delle colline del trapanese) e in particolare il "**Paesaggio Locale 16 "Marcanzotta"** (WTG03-04-09-13), disciplinato dall'art. 36 delle NTA e il **Paesaggio Locale 15 "Mazaro"** (WTG 01-02-03-05-06-07-08-10-11-12) disciplinato dall'art. 35 delle N.T.A e che nello specifico:

- il Paesaggio Locale 16 – Marcanzotta, nell'art. 36 delle N.T.A., viene descritto come "*il paesaggio locale più esteso della provincia, dominato dal massiccio di Montagna Grande, che svetta fino a 751 metri slm.*", caratterizzato dalla "*complessa idrografia, dai borghi agrari e da una forte vocazione agricola dell'economia*". Infatti, "*l'intero paesaggio locale è variamente solcato da torrenti, fiumare, fiumi che disegnano un paesaggio prevalentemente pianeggiante*" (...) *La vocazione di tutto il territorio del paesaggio locale è assolutamente agricola, con colture prevalentemente estensive di cereali, uliveti, vigneti; tra le specialità, si segnala la coltura dei meloni. Di recente realizzazione e diffusione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale. La vocazione agricola del territorio si caratterizza anche per elementi di spicco rientranti nel sistema abitativo/rurale (bagli, magazzini, case e aggregati rurali) isolati in estensioni considerevoli di campagna coltivata.*";
per il PL 16 è previsto tra gli indirizzi al punto b. (paesaggio agrario): "*conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario [...]*
Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio, valorizzazione delle colture agricole speciali e di pregio (in particolare uliveti e vigneti); conservazione dei manufatti dell'agricoltura tradizionale, quali saie, masserie, viabilità e sentieri, in quanto elementi caratterizzanti l'organizzazione del territorio e dell'insediamento agricolo storico."
- il Paesaggio Locale 15 – Mazaro, nell'art. 35 delle N.T.A., che deve il suo nome al principale corso d'acqua che lo solca, alimentato dal fiume Iudeo e dal torrente Buccari, viene descritto come un territorio "*prevalentemente pianeggiante, morfologicamente animato solo dai timponi, che non superano quasi mai i 200 m slm, tra i quali si distingue, per la presenza di un crinale primario, il cosiddetto monte Porticato. L'agricoltura si esplica con coltivazioni prevalenti a vigneto, seminativi e incolti che compongono il mosaico colturale; di recente*



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

realizzazione e diffusione, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non limitati agli usi aziendali e domestici, stanno profondamente modificando i caratteri e la natura stessa del paesaggio agrario tradizionale. L'intero territorio di questo paesaggio locale è particolarmente disseminato di vasche di raccolta delle acque, presenze che disegnano originali punteggiature nel regolare dispiegarsi delle colture rettangolari, con la loro caratteristica forma dai bordi netti e con la 233 colorazione molto scura degli specchi d'acqua. Questi bacini sono risorse preziose per molte specie animali, in particolare per gli anfibi, fortemente limitati dalla scarsità dell'acqua. Anche la presenza di muretti a secco costituisce una risorsa utilizzabile da molte specie di rettili, così come siepi e filari, incolti e piccoli arbusteti e boschetti, che rendono le aree a mosaico habitat ottimali per diverse specie di uccelli e mammiferi. Le zone di mosaico rappresentano un ottimo esempio di aree ad uso multiplo, essendo utilizzate a scopi agricoli e al tempo stesso rappresentando ottimi ambienti per la conservazione della biodiversità.”.

Per il PL 15 sono previsti tra gli obiettivi di qualità paesaggistica la *”salvaguardia e recupero degli alvei fluviali”*, e tra gli indirizzi – al punto a. (Borgata Costiere) il [...] *mantenimento dei margini della città salvaguardandone le relazioni percettive; al punto b. (paesaggio agrario): [...] il Mantenimento dei caratteri agricoli del paesaggio;*

CONSIDERATO che, come disciplinato dall'art. 20 (articolazione delle Norme) TITOLO III – (Norme per paesaggi locali) delle N.T.A. del Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, per ogni Paesaggio locale, sulla base degli scenari strategici che definiscono valori, criticità, relazioni e dinamiche sono state perimetrare le aree sensibili alle opere e agli interventi di trasformazione del territorio per le quali sono stati individuati tre diversi livelli di tutela con specifici regimi normativi;

CONSIDERATO che al fine di *“valutare il rapporto tra l'impianto eolico e la preesistenza dei luoghi”* le Linee Guida di cui al DM 10/09/2010 stabiliscono, tra l'altro, che si deve *“prevedere un'analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti, naturali ed antropiche, così come anche un'analisi dell'evoluzione storica del territorio”*, nonché effettuare un'analisi dell'interferenza visiva anche attraverso *“la ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici”* presenti nell'area vasta, determinata dall'ambito distanziale pari a non meno di 50 volte l'altezza totale degli aerogeneratori proposti, pari in questo caso a 10 Km, considerata l'altezza complessiva degli aerogeneratori di 200 m.;

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, è caratterizzata dalla presenza di un importante patrimonio culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. 42/04, non esaurientemente rilevato dal proponente, e nello specifico:

1. **BENI PAESAGGISTICI:** immobili e aree d'interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 /art. 134, lett. c, gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156:

- **Sciare di Marsala**, a circa 1,5 Km dall'impianto;
- **Uliveti di Monte Porticato**, a circa 5,8 Km dall'impianto;
- **Montagnola di Borrania**, a circa 9,9 Km. dall'impianto;

2. BENI PAESAGGISTICI: aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 comma 1), *c), q), m)*;

2.1) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, comma 1, lettera c): *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*", tra i quali:

- **Torrente Iudeo;**
- **Torrente Buccari;**
- **Fosso Piraneo, Canale Mazzimperi;**
- **Fiume Delia;**

2.2) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett g): *"I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227"*:

- **diffuse piccole porzioni di territori coperti da boschi;**

2.3) Beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali, D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m): *"Zone di interesse archeologico"*:

Diffuse aree di interesse archeologico tra cui le più prossime all'impianto risultano:

- Casale Nuovo, Casale Vecchio "insediamento e necropoli di età arabo normanna" e "insediamento romano e medievale" distante circa 800 m. dall'aerogeneratore WTG09 e 1 Km dall'aerogeneratore WTG04;
- **Baglio Catalano**, villa romana su preesistenza tardo ellenistica, distante circa 2 Km dal WTG03;
- **Torre Busala** "Insediamento- Villa rustica di età preistorica romana", distante circa 1,4 Km dal WTG09 e WTG13
- **Montagna della Meta**, distante circa 2,5 Km da WTG11;
- **C.da Mirabile** "Villa rustica di età romana", distante circa 2,5 Km;
- **località c.da Guletta** "Insediamento –Necropoli di età preistorica romana";

4. BENI CULTURALI: Beni tutelati ai sensi della parte II del Dlg. 42/2004, articoli 10 e 45:

- **insediamento preistorico di Roccazzo (Mazara del Vallo)** distante circa 2 Km dall'impianto – bene demaniale di grande rilevanza culturale;
- **insediamento preistorico di Mokarta (Salemi)** distante circa 8 Km dall'impianto – bene demaniale di grande rilevanza culturale.

CONSIDERATO E VALUTATO che l'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico è caratterizzata dalla **presenza diffusa di componenti del paesaggio identitario individuato e tutelato** dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, tra cui in particolare:

- l'intera area vasta è caratterizzata prevalentemente dal "**paesaggio agrario del vigneto**", (disciplinato dall'art.14 delle NTA)
- nell'area vasta interessata dalla realizzazione dell'impianto eolico sono presenti numerosi **beni isolati identitari del sistema antropico**, classificati come architettura produttiva (disciplinati dall'art. 17 delle NTA), anche a distanza ravvicinata dall'impianto:
 - gli aerogeneratori WTG07 – 08-11-12 sono collocati all'interno dell'ex feudo Cudda ad una distanza minima di circa 450 mt. dal baglio Cudda;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- l'aerogeneratore WTG11 è collocato all'interno dell'ex feudo Bucari ad una distanza minima di 200 mt. dal baglio Bucari;
- gli aerogeneratori WTG01-02 sono collocati ad una distanza minima di circa 500 mt. dal Baglio Iudeo e 900 mt. dal Baglio Iudeo Maggiore;
- l'aerogeneratore WTG05 è posto a circa 600 mt. dal Baglio Giammitro e dal Baglio Calamita Nova;
- gli aerogeneratori WTG04-09 02 sono collocati ad una distanza minima di circa 900 mt. dai Casali Vecchio e Nuovo (beni isolati con rilevanza alta);
- gli aerogeneratori WTG13 e WTG09 si trovano a circa 800 e 900 mt. dalle Casatorre – Torre Busala (valore qualificante);
- gli aerogeneratori WTG10-11-12 sono posti ad una distanza di circa 2.600 mt. dalla "Casa dei Monaci", Convento di rilevanza eccezionale sito in C.da Roccazzo;
- in prossimità dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione sono presenti **regie trazzere** appartenenti alla viabilità storica la cui tutela è disciplinata dall'art. 18 delle NTA; in particolare il cavidotto intercetta tratti delle regie trazzere nn. 61 e 628;
- l'impianto eolico proposto dista circa 8,5 km dal **punto panoramico** del Castello di Mokarta ubicato nel Paesaggio Locale 16 Marcanzotta, la cui tutela è disciplinata dagli art. 19 e 36 delle N.T.A.;

CONSIDERATO che, con riferimento ai contesti di Paesaggio Locale e ai relativi regimi normativi individuati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, con riferimento alle opere di connessione necessarie per la realizzazione dell'impianto si rileva una interferenza diretta del cavidotto con i contesti **15a** e **16b**. "**Paesaggi fluviali, aree di interesse archeologico comprese**" con livello di tutela 1;

ESAMINATI i contenuti della documentazione presentata dalla società ITW Marsala S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata sul portale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali del MASE, comprese le integrazioni prodotte dal proponente e le osservazioni ed i pareri endoprocedimentali della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Trapani;

CONSIDERATO che l'affermazione riportata dal proponente nell' Elaborato: A17_I1_ SIA03 Studio Impatto Ambientale - Quadro Ambientale: "L'impatto di maggiore entità si ha nei confronti del paesaggio poiché chiaramente l'introduzione degli aerogeneratori va a modificare l'identità dell'area ma, nel rispetto delle disposizioni del DM 10.09.2010 (distanza pari a 3/5 volte il diametro tra gli aerogeneratori), si evita l'effetto di affastellamento per cui, nel complesso e alla media e lunga distanza, l'impianto **non solo non risulta visibile ma conferisce una nuova identità al paesaggio stesso.**" contiene un'evidente contraddizione, tra l'altro non supportata, come già detto, da nessuna fotosimulazione;

CONDIVISA la valutazione negativa espressa dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS con il sopra citato parere n. 289 del 4 luglio 2022;

CONSIDERATI E VALUTATI gli importanti impatti cumulativi che si andrebbero a generare nel paesaggio agrario con la realizzazione dell'impianto eolico proposto, visti gli impianti eolici già esistenti, i progetti in valutazione regionale e gli altri progetti per la produzione da energia rinnovabile di competenza statale;

VALUTATO che l'impianto eolico, relativamente agli aspetti percettivi, interagisce negativamente con lo skyline del paesaggio agrario, già parzialmente compromesso dagli impianti esistenti, in quanto visibile anche dalle aree tutelate dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, ai sensi dell'art. 134 c.1 lett. c del Dlgs 42/04 e in particolare dalle "Sciare di Marsala" da cui l'impianto dista circa 1,5 Km;




Fig. 2 Impatti cumulativi - elaborazione grafica da GIS Soprintendenza Speciale PNRR:

- impianti FER in valutazione (ID 7496, ID 7758, ID 8053, ID 8099, ID 8232, ID 8393, ID 8494, ID 8960, ID 9263, ID 9418, ID 9655, ID 9718, ID 9802, ID 9847, ID 10072, ID 10138, ID 10546)
- impianti con procedimento in corso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ID 5754, ID 6164)
- impianto autorizzato (ID 5752)

CONSIDERATO che il Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3, nelle Norme Tecniche di Attuazione” al Titolo V **“Interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”**, art. 45 “Definizioni”, ha definito tra gli *“interventi di rilevante trasformazione del paesaggio”* anche *“gli impianti per la produzione, lo stoccaggio e il trasporto a rete dell’energia, incluse quelli da fonti rinnovabili, quali impianti geotermici, da biomasse, centrali eoliche ed impianti fotovoltaici”* prevedendo, in particolare, le seguenti prescrizioni per gli impianti energetici:

- *“nei territori, non soggetti a tutela ai sensi dell’art.134 del d.lgs.42/04, caratterizzati dalla presenza di masserie e fabbricati rurali censiti nell’elenco dei beni isolati di cui al presente Piano Paesaggistico, dovranno essere salvaguardate le relazioni degli aspetti percettivi e visuali.”*

- *“La realizzazione di impianti eolici non è consentita nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice. Considerata la particolare conformazione del territorio della provincia di Trapani, dove l’intervisibilità degli elementi paesaggistici è estremamente elevata, si dovrà valutare, nelle restanti parti del territorio provinciale, la compatibilità della loro realizzazione, con la facoltà di precluderla, con i beni paesaggisticamente tutelati al fine di salvaguardare gli aspetti panoramici e l’integrità degli scenari delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.”;*

CONSIDERATO che, alla luce del D.L. 13/2023 convertito con L. 41 del 21/04/2023, parte dell’impianto ricade all’esterno delle aree idonee di cui al comma 8, art. 20 del D.lgs 199/2021 e in particolare

- **gli aerogeneratori WTG09, WTG13, WTG12, sono ubicati all’interno e WTG04, WTG03 e WTG08 in un’area immediatamente limitrofa alla fascia di rispetto (3000 m per gli impianti eolici) di beni sottoposti a tutela ai sensi dell’art. 136 del Dlgs 42/2004** e nello specifico delle “Sciare di Marsala” tutelate dal Piano Paesaggistico provinciale di Trapani Ambiti 2 e 3, ai sensi dell’art. 134, lett. c (ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156) e tutelate dal richiamato Piano Paesaggistico provinciale nell’ambito del Paesaggio Locale 6 “Sciare” con il contesto 6d “Paesaggio delle sciare, aree di interesse archeologico comprese” con livello di tutela 2.
- **gli aerogeneratori WTG10, WTG11, WTG12, sono ubicati all’interno e WTG05, WTG06, WTG07 e WTG13 in area immediatamente limitrofa all’area di rispetto dell’area archeologica “Insediamento neolitico” C.da Roccazzo, estremi del provvedimento di vincolo D. A. n. 2323 del 29/09/1986;**

CONSIDERATO E VALUTATO pertanto che con riferimento agli aspetti paesaggistici è emerso che:

- l’impianto eolico proposto rientra tra gli “interventi di rilevante trasformazione del paesaggio” disciplinati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3;
- l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico di cui in oggetto è caratterizzata prevalentemente dal paesaggio agrario del vigneto che si sviluppa in una vasta area pianeggiante con la presenza di importanti corsi d’acqua e di numerose zone di interesse archeologico tutelate dal D.lgs 42/04 e di molteplici beni storici isolati (in particolare bagli) e da regie trazzere appartenenti alla viabilità storica tutelati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3;
- gli aerogeneratori si collocano in prossimità o in aderenza alle fasce fluviali di tutela ex art. 142, c. 1, lett. c, e il percorso dei cavidotti a servizio del Parco eolico in argomento attraversa nel tracciato indicato negli elaborati di progetto i corsi d’acqua: torrente Iudeo e Bucari con contesto di paesaggio 15a. e 16b. livello di tutela 1, e in zone connotate da repentine depressioni orografiche da collegarsi ai bacini idrografici sopraccitati;
- l’impianto eolico proposto è visibile da molti punti sensibili (patrimonio culturale, beni isolati appartenenti al patrimonio rurale e luoghi di fruizione) e da alcune aree tutelate ai sensi dell’art. 134, lett.c del Dlgs. 42/04, in particolare dalle “Sciare di Marsala”(1,5 Km. da WTG13;
- l’impianto eolico in oggetto si aggiunge a molti altri impianti esistenti e in fase di valutazione e/o autorizzazione (anche fotovoltaici) che si inseriscono nel territorio senza soluzione di continuità, alcuni dei quali previsti nelle immediate vicinanze, eolici con una elevata concentrazione di turbine, anche di notevole altezza, comparabile a quella degli aerogeneratori proposti nel progetto in valutazione;

CONSIDERATO inoltre che con riferimento agli aspetti archeologici è emerso che:

- gli aerogeneratori WTG10-11-12-13 sono collocati ad una distanza minima di 2.000 mt. dall'area vincolata ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 "**Insedimento neolitico**" C.da Roccazzo (provvedimento di vincolo D. A. n. 2323 del 29/09/1986) per la quale il P.P. della provincia di Trapani all'art. 35 Pl 15 contesto 15e. con livello di tutela 3, prescrive :
" *conservazione del sistema archeologico di area vasta*";
- le aree in cui si prevede la realizzazione delle piazzole della nuova viabilità di accesso e dell'adeguamento di quella esistente sono poste ad una distanza ravvicinata dalle numerose già citate aree di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142 c. 1 lett. m) del D.Lgs 42/2004;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, la realizzazione delle installazioni eoliche costituite dalle alti torri con tutte le relative opere connesse (piazzole, strade di adeguamento dei sentieri sterrati, strade di nuova realizzazione, stazione utente, cavidotti interrati) ricadendo nell'ambito di paesaggio 3 "Area delle Colline del Trapanese" (impianto stazione Utente e cavidotti) e interessando, poiché limitrofo, l'ambito 2 "Area della pianura costiera occidentale", determinerebbe una trasformazione del valore identitario del luogo connotato da torrenti, fiumi e fiumare che solcano il territorio e disegnano un paesaggio prevalentemente pianeggiante, caratterizzato da borghi agrari e dalla forte vocazione agricola:

- tali nuove installazioni impiantistiche porterebbero il territorio, con le sue qualità e peculiarità verso un paesaggio dominato da elementi che altererebbero la percezione di quella parte di territorio in cui le popolazioni locali si riconoscono (art. 1 della Convenzione Europea del Paesaggio) costituito da un mosaico colturale con coltivazioni prevalenti a vigneto e seminativi , e dalle "sciare" costituite da estese terre pianeggianti e aride meritevoli della massima tutela, palinsesto paesaggistico che la recente diffusione di impianti da fonti rinnovabili sta profondamente modificando;
- il sistema degli aerogeneratori previsti, con le consistenti piazzole e la viabilità connessa sia di adeguamento che di nuova realizzazione, senza nessuna relazione con la stratificazione storica del paesaggio, risulterebbe in contrasto con gli scenari esistenti costituiti da elementi paesaggistici ad andamento orizzontale quali la pianura, i campi coltivati con le varie tessiture agricole, le strade poderali sterrate di accesso, i corsi d'acqua (fiume Iudeo e Bucari) e le vasche di raccolta che disegnano, con la loro colorazione scura, punteggiature nelle trame del paesaggio;
- le progettate torri eoliche, insieme a quelle già esistenti, nel loro insieme si configurerebbero quali elementi capaci di imporre una modifica, oltre che dell'aspetto agrario e paesaggistico sopradescritto, anche delle valenze culturali del territorio, caratterizzato da antiche masserie dell'800, da case con torre, da chiese, come "oggetti" del tutto incongrui rispetto ad ambiti precedentemente connotati da un armonico equilibrio e convivenza fra attività umana e natura;
- nell'area vasta di riferimento dell'impianto eolico di cui trattasi, come sopra definita, sono presenti anche beni paesaggistici già citati, che insieme ai resti archeologici, percorsi panoramici costituiscono specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto, anche in relazione alle sue valenze naturalistiche;

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel Piano Paesaggistico della Provincia di Trapani Ambiti 2 e 3 e delle prescrizioni dettate per i contesti paesaggistici tutelati (regimi normativi), bensì solo di obiettivi energetici e climatici;

VISTO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali, redatto al fine di facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative;

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla Convenzione europea del paesaggio*;

CONSIDERATO che tra gli obiettivi strategici nazionali della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile dell'allora MATTM, 2017, vi è quello di "IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio";

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima (PNIEC) congiuntamente sottoscritto da MISE, MATTM E MIT ha stabilito che occorrerà adottare obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione;

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

VISTO l'art. 132 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisce che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione;

CONSIDERATO che la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio costituisce interesse sensibile di preminente rango costituzionale (cfr. art. 9 della Costituzione) e che, secondo l'art. 41 della Costituzione, l'iniziativa privata, seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, di cui all'art. 9;

RITENUTO che l'applicazione dei principi su richiamati è da collegarsi organicamente a quanto stabilito dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed in particolare a quanto richiamato nei punti della Relazione esplicativa della medesima Convenzione:

21. Le popolazioni europee chiedono che le politiche e gli strumenti che hanno un impatto sul territorio tengano conto delle loro esigenze relative alla qualità dello specifico ambiente di vita. Ritengono che tale qualità poggia, tra l'altro, sulla sensazione che deriva da come esse stesse percepiscono, in particolar modo visualmente, l'ambiente che le circonda, ovvero il paesaggio e hanno acquisito la consapevolezza che la qualità e la diversità di numerosi paesaggi si stanno deteriorando a causa di fattori tanto numerosi, quanto svariati e che tale fenomeno nuoce alla qualità della loro vita quotidiana. (...)

23. Il paesaggio deve diventare un tema politico di interesse generale, poiché contribuisce in modo molto rilevante al benessere dei cittadini europei che non possono più accettare di "subire i loro paesaggi", quale risultato di evoluzioni tecniche ed economiche decise senza di loro";



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATI i principi di cui all'art. 1 lett. d. e lett. e., previsti dalla medesima Convenzione, meglio esplicitati al punto 40 della citata Relazione:

(...) "Salvaguardia dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi allo scopo di preservare il carattere e la qualità di un determinato paesaggio al quale le popolazioni accordano un grande valore, che sia per la sua configurazione naturale o culturale particolare. Tale salvaguardia deve essere attiva ed accompagnata da misure di conservazione per mantenere gli aspetti significativi di un paesaggio.

"Gestione dei paesaggi" riguarda i provvedimenti presi conformemente al principio dello sviluppo sostenibile per accompagnare le trasformazioni provocate dalle esigenze economiche, sociali o ambientali. Tali provvedimenti potranno riguardare l'organizzazione dei paesaggi o gli elementi che li compongono. Mirano a garantire la cura costante di un paesaggio e a vigilare affinché evolva in modo armonioso, allo scopo di soddisfare i fabbisogni economici e sociali. La gestione dovrà essere dinamica e dovrà tendere a migliorare la qualità dei paesaggi in funzione delle aspirazioni delle popolazioni";

CONSIDERATO che il Decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 co. 1 lett. b) p. 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6 -7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28 l'applicazione dell'art. 10bis della L. 7/08/1990 n. 241;

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, condivise le valutazioni della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, considerato il contributo istruttorio del servizio II della DG ABAP, esaminati gli elaborati progettuali, il SIA, le integrazioni pervenute e tutta la documentazione prodotta nell'ambito della procedura;

questa Soprintendenza speciale per il PNRR,

per quanto di competenza e per tutte le motivazioni sopra esposte, **esprime**

parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società proponente ITW Mazara S.r.l. per il progetto di un impianto eolico costituito da n. 13 aerogeneratori da 5,6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di 72,8 MW, in località "Borgo Iudeo", da realizzarsi nel comune di Mazara del Vallo (TP) e dalle relative opere civili ed elettriche da realizzarsi nel comune Marsala (TP).

Il Funzionario del Servizio V DG ABAP
(Arch. Gilda Di Pasqua)



Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca
IL DELEGATO
arch. Rocco Rosario Tramutola
(delega decreto n. 137 del 21/02/2024)

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
dott. Luigi LA ROCCA